



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

12220/12

UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/03/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO BARDOVAGNI
Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. LUCIA LA POSTA

- Presidente - SENTENZA N. 281/2012
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 2612/2012
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1):

avverso la sentenza n. 6714/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/07/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giovanni D'ANGELO*
che ha concluso per il *rigetto del ricorso* -

Udito, per la parte civile, l'Avv. —

Udit i difensori Avv. —

Europea con la nota pronuncia 28.04.2011 nella causa El Dridi ha accertato, con l'autorità che le è propria in materia, l'incompatibilità del diritto interno italiano in materia di immigrazione con detta Direttiva. Tra le disposizioni di quest'ultima, qui interessa quella di cui all'art. 11, paragrafo 2, secondo cui "la durata del divieto di ingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera i cinque anni". E' di tutta evidenza, allora, come si ponga in insanabile contrasto con la vincolante Direttiva europea la normativa italiana di cui all'art. 13 D. L.vo 286/98 che pone il divieto di reingresso per dieci anni e, comunque, per un tempo non inferiore ai cinque anni. Nella fattispecie il [redacted] ha fatto rientro in Italia (essendo stato espulso nel Luglio 2004) ben dopo i cinque anni (a quasi sette anni di distanza), per cui, doverosamente disapplicata la normativa interna, l'imputato ricorrente deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L'impugna sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per detta causa.-

1.3 Poiché in atti risulta essere il [redacted] ancora sottoposto a misura custodiale, se ne deve disporre l'immediata cessazione da attuare mediante la comunicazione di legge al Procuratore Generale in sede (v. art. 624 bis Cpp).-

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalle legge come reato.- Dispone la cessazione della misura cautelare^{sc} in atto a carico del ricorrente.- Si comunichi alla Procura Generale in Sede.-

Così deciso il 13 Marzo 2012.-


Il Consigliere estensore

Umberto Zampetti



Il Presidente

Paolo Bardovagni



**DEPOSITATA
CANCELLERIA**

- 2 APR. 2012



**IL CANCELLIERE
Stefania Petolla**

